

## AGEVOLAZIONI

---

### **Le OP tra programmi operativi e aiuti unionali e nazionali**

di Luigi Scappini

Le **OP (organizzazioni di produttori)** sicuramente rappresentano un valido strumento aggregante per cercare di **conglobare l'offerta** di un determinato prodotto che, soprattutto in ragione del tessuto imprenditoriale italiano, a oggi risulta troppo polverizzata con evidenti riflessi per quanto riguarda la **forza contrattuale**.

Le OP, tuttavia, oltre a tale fine, se ben gestite e strutturate, possono accedere a forme di **supporto finanziario**, sia nazionale che comunitario, tale da contribuire al sostegno delle aziende socie.

Elemento cardine per raggiungere questo scopo è il **programma operativo**, le cui azioni pianificate trovano la propria fonte di supporto economico - finanziario nel **fondo di esercizio** della OP.

Il fondo di esercizio viene **alimentato**, in parte, dalla OP stessa attraverso **contributi** dei **soci** o fondi della OP e, in parte, dall'**Unione Europea**, nonché da **azioni** di carattere **nazionale**.

Per la **quota "interna"**, la OP deve dimostrare che **tutti** i soci produttori hanno avuto la **possibilità di beneficiare del fondo di esercizio** e che hanno **partecipato** democraticamente alle **decisioni** relative all'utilizzo e ai contributi finanziari del fondo stesso.

L'**Unione Europea** può partecipare nel limite del **4,1%** del **volume della produzione commercializzata** salvo in casi, espressamente previsti dall'[articolo 34, § 1, commi 2 e 3, Regolamento n. 1308/2013](#):

- **innalzamento al 4,6%** a condizione che l'eccedenza (lo 0,5%) sia utilizzato per **misure di prevenzione e di gestione della crisi**;
- **innalzamento al 4,92%** quando il programma soddisfi almeno una tra le seguenti condizioni:
  1. è presentato da più OP che partecipano ad azioni transnazionali;
  2. è presentato da più OP che partecipano ad azioni a livello interprofessionale;
  3. riguarda il solo sostegno al biologico;
  4. riguarda il primo programma operativo di una OP derivante dalla fusione di due OP entrambe riconosciute;
  5. è il primo programma operativo di una AOP riconosciuta;
  6. è presentato da una OP di uno Stato in cui le OP commercializzano meno del 20% del

prodotto ortofrutticolo nazionale.

In **deroga** a quanto sin qui previsto, e in ossequio a quanto stabilito dall'[articolo 34, § 4, Regolamento n. 1308/2013](#), l'aiuto comunitario è **elevato al 100%** della spesa sostenuta e quindi all'8,2% della VPC nei casi di **ritiro** dal **mercato** dei **prodotti** in un quantitativo non superiore al 5% della produzione commercializzata mediamente nel triennio precedente o, in mancanza del dato della VPC richiesta per il riconoscimento.

Il **calcolo** della **VPC** avviene al **netto dell'Iva e delle spese di trasporto** interno nel caso di distanze superiori a 300 km tra il punto di raccolta o di imballaggio della OP e quello di distribuzione per l'immissione al mercato.

Nel caso di **acquisto** di **prodotti** da **soggetti terzi**, il **valore** se non determinabile direttamente, viene calcolato applicando ai quantitativi il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento.

Oltre ai contributi dei soci e degli aiuti comunitari, è prevista la possibilità, come stabilito dall'[articolo 35 Regolamento n. 1308/2013](#) e dall'[articolo 20 D.M. 8867/2019](#), di accedere ad **aiuti nazionali**.

Nello specifico, il contributo viene erogato nella **misura massima dell'80%** del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo Pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata.

Il **programma operativo** deve essere presentato entro il **30 settembre** dell'anno precedente a quello della sua esecuzione e, nel caso in cui la OP deleghi alcune parti del programma a delle AOP, deve espressamente indicarlo.

Il programma operativo ha una **durata poliennale** da un **minimo di 3** a un **massimo di 5 anni**.

I **programmi operativi** possono essere oggetto di **modifica** che deve essere presentata alle Regioni sempre nel termine del 30 settembre.

Le **modifiche** possono riguardare il **programma operativo pluriennale**, gli **obiettivi** con l'introduzione di nuovi o l'eliminazione di precedenti, la **predisposizione** del **programma esecutivo annuale** per l'anno successivo o, ancora, la semplice durata del piano pluriennale.

Sono, inoltre, ammesse modifiche **in corso d'anno** che si manifestano alternativamente in presenza di:

- **attuazione parziale dei programmi;**
- **modifica dei programmi operativi** con l'inserimento o la sostituzione di nuove misure o azioni nonché la variazione dell'importo di spesa in misura superiore al 25%

- dell'*import* dell'azione approvato;
- aumento dell'importo del **fondo di esercizio entro il 25%**; e
  - inserimento di azioni e interventi finanziati con **fondi nazionali**.

Seminario di specializzazione

## L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)